

COMUNE DI BORNO



***REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI
COMUNALI
CONSULTIVE
SPECIALI E
TEMPORANEE***

ART. 01 – ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale può procedere in ogni momento all'istituzione di commissioni temporanee o speciali. Questo regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 02 – COMPITI E OBIETTIVI

Le Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione il Consiglio Comunale intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
- sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative utili.

Le Commissioni:

- sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali;
- colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano proposte, anche organizzative, approfondiscono tematiche, sviluppano progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, della Giunta o del Consiglio Comunale;
- propongono un programma e lo attuano con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali Associazioni;
- formulano autonome proposte e/o autonomi pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito, esprimono pareri su convenzioni, regolamenti, documenti in funzione di proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- se temporanee si occupano di temi e/o progetti specifici e avranno termine con la conclusione del compito affidato;
- hanno inoltre potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

La Giunta Comunale valuterà le proposte formulate dalle Commissioni e potrà sottoporre al Consiglio Comunale quelle sulle quali il predetto organo è tenuto a pronunciarsi in merito.

ART. 03 – COMPOSIZIONE

Le Commissioni sono formate da Consiglieri Comunali e/o da cittadini che abbiano interesse per i temi di competenza delle Commissioni stesse e che possono contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.

Sono composte da un minimo di n. 05 (cinque) ad un massimo di n. 07 (sette) membri nominati dal Consiglio Comunale garantendo la proporzionalità dei gruppi consiliari. Ad ogni gruppo è chiesto per iscritto di comunicare i nominativi di propria competenza, qualora i gruppi non provvedano, la Giunta Comunale procederà autonomamente. Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni. Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali possono essere nominati membri delle Commissioni.

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.

ART. 04 – DURATA DELLE COMMISSIONI E DIMISSIONI, RIELEGGIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha la facoltà di sciogliere con deliberazione motivata e a maggioranza qualificata una o più Commissioni.

Le dimissioni di un commissario devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco.

I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili, chi di essi non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.

I commissari possono valutare di proporre al Consiglio Comunale la decadenza di un membro della Commissione stessa in presenza di tre assenze consecutive senza giustificato motivo qualora il suo comportamento sia palesemente di ostacolo al proficuo lavoro della Commissione.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il gruppo consiliare che ha nominato il componente designa un altro rappresentante e l'organo competente procede alla sostituzione.

I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.

ART. 05 – INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

La Commissione, nella stessa adunanza, provvede all'elezione, in forma palese, del Presidente al quale spettano: la convocazione, la presidenza, la direzione delle sedute della Commissione, la formazione dell'ordine del giorno ed il collegamento con gli organi istituzionali del Comune.

Successivamente si procede all'elezione del Vice-Presidente e del Segretario, scelti tra i membri della Commissione. A parità di voti sarà eletto il commissario più anziano.

L'elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario avvengono con votazioni separate in cui ogni commissario esprime la propria preferenza per un unico nominativo.

ART. 06 – CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Di norma le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse.

Le Commissioni possono essere convocate per iscritto in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno 4 dei suoi componenti;
- c) dal Sindaco;
- d) dall'Assessore competente;
- e) dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Le convocazioni di cui alla lettera b) devono avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

L'avviso della convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Il medesimo deve essere notificato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le riunioni a tutti i componenti della Commissione.

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo, di intesa con il Sindaco, possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni. Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco o da suo delegato. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i commissari ed ai gruppi consiliari.

ART. 07 – FUNZIONAMENTO

In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice-Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più anziano.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti.

Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese, ma se lo richieda almeno un commissario hanno luogo a scrutinio segreto. Avvengono sempre a scrutinio segreto le votazioni riguardanti provvedimenti nei confronti di un commissario.

ART. 08 - CONVOCAZIONI CONGIUNTE

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa tra i Presidenti interessati. In queste sedute congiunte, il coordinatore è il Presidente più anziano. In questo caso la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno del totale dei componenti di tutte le singole Commissioni.

ART. 09 – SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

Il Segretario della Commissione è eletto nella prima seduta della stessa ed è un commissario che redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

I verbali redatti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Il verbale che documenta la nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario, è comunicato, per estratto, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

I verbali delle Commissioni, vengono approvati nella seduta successiva della stessa.

In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

ART. 10 – INDAGINI CONOSCITIVE E PARTECIPAZIONE

Le Commissioni, in accordo con la Giunta Comunale, possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti in esame; perciò possono procedere all'audizione del Segretario Comunale, dei titolari degli uffici comunali, degli Amministratori e Rappresentanti delle Aziende e degli Enti che dipendono dal Comune o che sono ad esso collegati. Hanno anche facoltà di chiedere visione di atti e documenti, previa richiesta, nel rispetto del Regolamento di accesso agli atti pubblici dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici.

Le Commissioni possono fare richieste di fondi all'Amministrazione Comunale per consulenze o relazioni di esperti.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri, rappresentanti di Associazioni, di forze speciali, politiche ed economiche, titolari di uffici comunali, di Enti e di Aziende dipendenti o collegati al Comune, per l'esame di specifici argomenti.

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare alle riunioni delle Commissioni, con diritto di parola e senza necessità di preavviso.

Ciascun gruppo rappresentato in seno alle Commissioni ha facoltà, in accordo con il Presidente, di farsi assistere, temporaneamente, da persona esperta nella materia in discussione.